



**Progetto Fondo di Perequazione 2007-2008
"Sostegno integrato all'internazionalizzazione delle PMI"**

**Newsletter: aggiornamento sulla normativa e giurisprudenza della Unione Europea
e dei principali Stati in tema di proprietà intellettuale
N°5, Ottobre 2011**

La Corte di Giustizia Europea fornisce un'indicazione su cosa rientri nel concetto di "embrione umano" e sancisce il divieto di brevettare invenzioni che ne comportino la distruzione.

Il 17 ottobre scorso la Corte di Giustizia Europea ha pronunciato la propria decisione nella causa C-34/10, che ha visto contrapposti l'associazione ambientalista Greenpeace e il ricercatore tedesco Oliver Brüstle.

Il divieto di sfruttare economicamente invenzioni che utilizzino embrioni umani è sancito dalla c.d. "Biotechnology Directive", la quale esclude genericamente la brevettabilità di trovati che siano contrari all'*ordre public* e alla moralità, includendo tra queste proprio le summenzionate invenzioni.

Trattandosi, tuttavia, di un argomento dai risvolti etico-morali piuttosto complessi, né il legislatore comunitario né quelli nazionali hanno mai definito l'"embrione umano". La Corte federale di Cassazione tedesca ha appunto deferito la questione alla Corte di Giustizia, la quale ha ritenuto che tale nozione dovesse essere intesa in senso ampio, allo scopo di attenersi alla *ratio* della norma comunitaria, che intende tutelare la dignità umana.

In considerazione di quanto sopra, non solo ogni ovulo fecondato deve essere ritenuto un "embrione umano" ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria, ma vi rientra anche l'ovulo non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura.

La Corte si è poi spinta ad affermare che la ricerca scientifica che includa l'utilizzo di embrioni umani non può avere accesso alla tutela brevettuale, che ne consentirebbe uno sfruttamento economico vietato.

Unione Europea

L'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno ("UAMI") introdurrà, probabilmente già a partire dalla fine del mese di ottobre, un procedura di mediazione per risolvere i casi di violazione di marchi e disegni e modelli.

È di recente pubblicazione la notizia in base alla quale l'UAMI avrebbe previsto la creazione di una procedura di mediazione per i casi di violazione di marchi e disegni e modelli, in sostituzione del procedimento davanti al Board of Appeal.

A decidere i casi saranno alcuni funzionari dell'Ufficio con sede in Alicante, appositamente formati per lo scopo. Per poter usufruire del servizio, sarà necessario innanzitutto presentare un appello, pagando la relativa tassa. Il processo in sé non è vincolante per le parti che vi partecipino, ma la sua funzione è quella di aiutare i litiganti a trovare un compromesso, eventualmente formalizzato attraverso un accordo scritto, quello sì produttivo di obbligazioni almeno tra le parti che lo sottoscrivono.

L'alternativa del ricorso in appello davanti al Board of Appeal rimane una soluzione praticabile e non preclusa dall'esistenza di tale procedura. Sicuramente, tuttavia, l'intenzione delle autorità europee è quella di deflazionare il sistema attuale attraverso la creazione di uno strumento che consente di arrivare all'auspicabile soluzione di una controversia tra due parti senza dover attendere i tempi tecnici di un vero e proprio procedimento, che potrebbe durare anche oltre due anni.